

STATUTO

EMPOLI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VINCI FI VIA PALMIRO TOGLIATTI
49

Numero REA: FI - 650521

Codice fiscale: 91046220488

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

4^{ta} 9599
ATTACCO all'atto n. 9599 di registro

STATUTO

"EMPOLI ASSISTENZA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
La Cooperativa si denomina "EMPOLI ASSISTENZA società cooperativa sociale".
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata. La Cooperativa ha sede in Vinci.

ART. 2 - DURATA
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - SCOPO MUTUALISTICO
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. Inoltre la cooperativa ha come finalità la gestione dei servizi alla persona. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del maggior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Art. 4 - OGGETTO SOCIALE
Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa c/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, etc., ad anziani, ammalati, disabili e a degenti, avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci c/o anche in convenzione con personale specializzato;

2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;

3) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, etc., per conto di enti pubblici e privati, nonché con organizzazioni di servizi;

4) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili a elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;

5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della propria dichiarata disponibilità;

6) favorire il rafforzamento del livello di autonomia degli utenti nel loro

contesto di vita e nel rispetto della loro autodeterminazione; -----
7) assistere e curare bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici e
fisici, ai fini della loro integrazione nella vita sociale; -----
8) realizzare e gestire opere per l'inserimento degli anziani e dei disabili psichici
o fisici nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo,
biblioteche, alberghi o villaggi turistici, sale per concerti e attività
socio-culturali); -----
9) gestire centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze-madri,
disabili psichici e fisici e anziani; -----
10) creare case famiglia, comunità alloggio, case albergo, case protette per
minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici, anziani e altri soggetti privi di
assistenza familiare; -----
11) organizzare soggiorni vacanze; -----
12) gestire asili nido, scuole materne, nonché servizi ausiliari di collegamento;
strutture sociali scolastiche e parascolastiche e quant'altro necessario ad
assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del
diritto alla maternità e il libero e armonico sviluppo del bambino; -----
13) promuovere, in collaborazione con gli enti preposti, studi e ricerche
tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi
sociali; -----
14) sviluppare studi sulle condizioni e i problemi delle persone svantaggiate,
nonché svolgere indagini conoscitive; -----
15) istituire e gestire servizi di tele-soccorso, tele-assistenza e tele-medicina; ---
16) realizzare e gestire soggiorni climatici marini, montani e termali; -----
17) realizzare e/o gestire centri diurni; -----
18) prestare assistenza e cura ad anziani e portatori di handicap a domicilio o
presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura; -----
19) svolgere il servizio di segretariato sociale e informo-giovani; -----
20) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie di portatori di handicap,
trasporto e di assistenza igienico-sanitaria nelle scuole; -----
21) realizzare e/o gestire strutture extraospedaliere, residenze sanitarie
assistenziali per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non
assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzate a fornire
accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;
22) attività di portineria; -----
23) servizi di pulizia; -----
24) ogni altra attività strumentale e connessa al raggiungimento dell'oggetto
sociale, anche mediante l'utilizzazione di contratti di collaborazione autonoma
con non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 142/2001. -----
----- **TITOLO III** -----
----- **SOCI COOPERATORI** -----
ART. 5 - NUMERO E REQUISITI -----
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito
dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le persone
fisiche aventi piena capacità di agire che, per professione, capacità effettiva di
lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui
all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente ai lavori
dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo
con la propria attività lavorativa o professionale. Ai soci che svolgono
direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed

con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o
dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso. ---
----- **TITOLO VIII** -----
----- **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** -----
ART. 41 - SCIoglimento ANTICIPATO -----
La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge. In caso di
scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più
liquidatori determinando: - il numero dei liquidatori e le regole di
funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori; - a quali di essi
spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la
liquidazione; - i poteri spettanti ai liquidatori. -----
ART. 42 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE -----
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla
liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: - a rimborso ai soci del capitale
sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente
maturati; - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. -----
----- **TITOLO IX** -----
----- **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI** -----
ART. 43 - REGOLAMENTI -----
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare
i rapporti tra la società e i soci, determinando criteri e regole inerenti lo
svolgimento dell'attività mutualistica l'organo amministrativo potrà elaborare
apposti regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione
dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni
dei comitati tecnici se verranno costituiti. -----
ART. 44 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ PREVALENTE -----
Si riassumono i requisiti mutualistici, già indicati nei precedenti articoli
statutari, ai sensi dell'art. 2514 c.c.: a) il divieto di distribuire i dividendi in
misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di
due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di
remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori
in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i
dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo
di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----
ART. 45 - RINVIO -----
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge
sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal
titolo VI del libro V del codice civile, contenente la disciplina delle società
cooperative e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano le norme sulla
società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Firmato: -----
Roberto Terreni - Enika Guarducci - Cantoni Gabriella -----
Dott. Daniele Muritano Notaio -----